

## VERBALE DI ACCORDO

In data 24 aprile 2018 presso la sede Fisascat Cisl Nazionale di Roma si sono incontrati:

**Pellegrini S.p.A.** - rappresentata dai Sig.ri Fabrizio Pedrazzini e Andrea Garzone;

**Filcams Cgil Nazionale** – rappresentata dal Sig. Giovanni Dalò;

**Fisascat Cisl Nazionale** – rappresentata dal Sig. Marco Demurtas;

**Uiltucs Uil Nazionale** – rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino;

**Ultrasporti Uil Nazionale** – rappresentata dalla Sig.ra Lucia Silvestri, dal Sig. Giovanni Militi per la regione Lombardia e dalla sig.ra Giuseppina Porcu per la regione Lazio;

### Premesso che:

- A. La Pellegrini S.p.A. (d'ora in poi definita "Società"), con sede legale a Milano in via Lorenteggio n. 255, con un organico totale di n. 6.514 dipendenti, di cui n. 4.631 sono addetti al settore "Ristorazione", n. 1.864 al settore "Pulizie-Servizi integrati" e n. 19 al settore "Socio – Assistenziale". Tali dipendenti sono dislocati in circa 720 appalti distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- B. La Società, con comunicazione del 26 marzo 2018 ha avviato una **procedura di licenziamento collettivo, ex lege 223/91**, dichiarando un **esubero complessivo** di n. **221** lavoratori, più precisamente n. **150** lavoratori per il settore "**Ristorazione**" e n. **71** lavoratori per il settore "**Pulizie-Servizi integrati**";

### Tutto ciò premesso le parti raggiungono il seguente accordo

- I. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- II. La Pellegrini in tale sede ha rappresentato alle OO.SS. in indirizzo le motivazioni che sono alla base dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo, *ex lege* 223/91, già ampiamente descritte nella comunicazione del 26 marzo 2018. A seguito del confronto l'Azienda dichiara che l'esubero complessivo è pari n. 200 lavoratori di cui 140 nel settore "Ristorazione" e 60 nel settore "Pulizie".
- III. Su richiesta delle OO.SS. le parti concordano e stabiliscono - ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91 - che, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, la procedura di riduzione del personale avviata dall'Azienda il 26 marzo 2018, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, si attui attraverso l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e funzionali dell'azienda.
- IV. Le OO.SS., in modo unitario, richiedono alla Società di corrispondere, ai lavoratori che sottoscriveranno un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con il criterio della mancata opposizione, di erogare un incentivo pari al 40%/60% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI;

- V. La Pellegrini, in accoglimento delle richieste avanzate dalle OO.SS., si rende disponibile a corrispondere un incentivo all'esodo a tutti i lavoratori che aderiranno al licenziamento oggetto dell'accordo su richiamato secondo le specifiche condivise con le OO.SS. di cui ai punti che seguono:
1. Alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30/08/2018 con il criterio della mancata opposizione: verrà corrisposto il 60% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI;
  2. Alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30/10/2018 con il criterio della mancata opposizione: verrà corrisposto il 50% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI;
  3. Alla sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, entro il 31/12/2018 con il criterio della mancata opposizione: verrà corrisposto il 40% della differenza intercorrente tra l'indennità NASpI netta complessiva, che verrà percepita dal lavoratore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, e la somma delle retribuzioni nette medie degli ultimi 6 mesi relative al medesimo periodo in cui il lavoratore percepirà l'indennità NASpI.
- VI. Le OO.SS. richiedo che prima di procedere con i lavoratori con la sottoscrizione degli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro vengano coinvolte anche le OO.SS. territorialmente competenti e, comunque, che il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro venga sottoscritto presso le sedi sindacali;
- VII. La Pellegrini, tenuto conto della complessità e dell'articolazione dell'Azienda che è dislocata in numerose provincie/regioni e della conseguente necessità di riprogrammare l'organizzazione del lavoro nelle unità operative coinvolte, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 legge 223/91, richiede alle OO.SS. che la procedura possa avere durata fino al 31/12/2018.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esperimento della procedura prevista dall'Art. 4 L.223/91 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 4, Legge 223/91.

LCS

**Pellegrini S.p.A.**  


**p.la Filcams CGIL Nazionale**  


**p.la Fisascat CISL Nazionale**  


**p.la Uiltucs Uil Nazionale**  


**p.la Uiltrasporti Uil Nazionale**  


